



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di SAVONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 Reg. Delib.

N. 623 Reg. Pubblic.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno Duemilaquattordici addì Dieci del mese di Luglio alle ore 21:00, presso i locali dell'Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano:

Presenti

Assenti

CLEMENTE SALVATORE

ORSI FRANCO

SAETTONI ANTONIO

OTTONELLO LUCA

FRASSON GIORGIO

BACCINO MARINO

BRIZZO SARA

CELLO SERENA

GAMBETTA ROBERTO

GARBARINI MAURIZIO

ROLANDI GIOVANNA

VIGO MARCO

SPRIO CALOGERO

TESSORE FRANCO

FASSONE ENRICO

VEZZOLLA MARIA

FRECCERO NADIA

Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. E' assente giustificato il Sindaco Franco ORSI. Il Geom. Maurizio GARBARINI - Vice Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
PROVINCIA DI SAVONA
C.A.P. 17011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE n. DELCC - 43 - 2014

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Servizio Tributi
Dott. Giovanni Pucciano



CITTA' DI ALBISOLA SUPERIORE
PROVINCIA DI SAVONA
C.A.P. 17011

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE n. DELCC - 43 - 2014

OGGETTO: **MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

PARERI

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE
Dott. Giovanni Pucciano

Il Consigliere Fassone Enrico illustra congiuntamente i punti n. 3 e 4 all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la discussione intervengono i Consiglieri Tessore Franco e Cello Serena.

Il resoconto della pratica in oggetto è riportato nel supporto di registrazione integralmente trascritto nel verbale di questa stessa seduta a cui si rinvia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria;

VISTI i successivi provvedimenti modificativi del tributo, quali: il D.L. 2 marzo 2012 n. 16 coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012, n. 44; la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, coordinato con la legge di conversione 18 luglio 2013, n. 85; il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, coordinato con la legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124; il D.L. del 30 novembre 2013 n. 133 coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.; l'art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014 n. 13; il D.L. 6 marzo 2014 n. 16 coordinato con la legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68;

VISTO l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*.

RICHIAMATO il DM 29 aprile 2014 che ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

DATO ATTO che, a norma dell'art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l'anno 2014 (art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013), l'imposta municipale propria cessa di fatto di essere applicata in forma sperimentale;

RILEVATO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013), ha modificato i criteri di applicazione dell'imposta disponendo, in particolare:

- l'esenzione (art. 1 comma 707 lettere a e b) per l'abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione, nei limiti di cui all'art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201) e per le fattispecie di cui all'art. 1 comma 707 lettera b);
- la riduzione a 75 del moltiplicatore per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (art. 1 comma 707 lettera c);

- la modifica della detrazione per l'abitazione principale, non proponendo più quella per i figli conviventi, ma mantenendo la facoltà per i Comuni di elevarne l'importo fino a concorrenza dell'imposta (art. 1 comma 707 lettera d);
- l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (art. 1 comma 708).

RICHIAMATA la Legge 24 dicembre 2012 , n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" che all'articolo 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di I.M.U. inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e che pertanto per il versamento dell'I.M.U. non è più necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale D, ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota standard di cui all'art. 10 comma 6 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) lascia comunque salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, a norma dell'art. 1 comma 703 L. 147 del 27 dicembre 2013;

CONSIDERATO che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta unica comunale (IUC) o l'imposta municipale propria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle generali di cui ai commi 684-703 dell'art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013;

RITENUTO per quanto sopra evidenziato di dover modificare il testo del regolamento IMU approvato deliberazione consiliare n. 40 del 28.09.2012 e aggiornato con deliberazione consiliare n. 13 del 06.05.2013 al fine di adeguarlo all'attuale normativa;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012 "1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze. 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione." e sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che la presente pratica è stata esaminata dalle Commissioni Consiliari congiunte nelle sedute del 26/6/2014 e dell'8/7/2014.

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente espressi dal Dirigente responsabile del Servizio Tributi e del Settore Risorse Finanziarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, allegati;

Con voti unanimi resi ai sensi di legge dai Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare le modifiche al regolamento sulla "Imposta Municipale Propria", approvato deliberazione consiliare n. 40 del 28.09.2012 e aggiornato con deliberazione consiliare n. 13 del 06.05.2013 riportate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di dare atto che le predette modifiche regolamentari avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014. Pertanto, a partire da tale data, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esse contrastanti;
- 5) di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento sulla "Imposta Municipale Propria" ai sensi dell'art 13, comma 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art 52, comma 2° terzo periodo del D.Lgs. 446/1997.

Succeśivamente, con voti unanimi resi ai sensi di legge

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU
approvato con delibera consiliare n. 40 del 28.09.2012 e aggiornato con deliberazione
consiliare n. 13 del 06.05.2013

All'art. 1 le parole da "che ne dispone" a "2015" sono soppresse.

All'art. 2 comma 4 le parole da "per le unità" fino a "nonché" sono soppresse.

All'art. 3:

- al comma 4 è aggiunto "fermo restando, ai fini dell'applicazione dell'imposta, le esenzioni di legge"
- è inserito il comma 12 "Salvo diversa disposizione di legge, sono considerati esenti i terreni agricoli ubicati nel Comune di Albisola Superiore ai sensi dell'art. 7 lettera h) D.lgs. 504/1992 in quanto incluso nell'elenco allegato A di cui alla Circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle Finanze."
- è inserito il comma 13 "Come esplicitato con delibera della Giunta Comunale n. 328/2012 il Comune di Albisola Superiore prevede l'esenzione dall'IMU anche per i terreni non agricoli, in attesa di precise disposizioni ministeriali o giurisprudenziali in materia."

All'art. 7

- nel titolo è aggiunto "e importi minimi"
- al comma 1 è aggiunto "in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno"
- al comma 3 la frase "L'imposta non dovrà essere versata qualora l'ammontare annuo dovuto risulti pari o inferiore a 5,00 euro" è sostituita con "Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00."
- è inserito il comma 4 "Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (previsto dall'art. 3 comma 10, Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento."

All'art. 8

- nel titolo le parole "Importi minimi e " sono soppresse
- al comma 1 la frase "Qualora dal procedimento di liquidazione/accertamento dell'imposta derivi un debito di ammontare non superiore a 20,00 euro, non si procederà all'emissione dell'avviso di liquidazione/accertamento. L'importo è da intendersi comprensivo di sanzioni e interessi e per ogni anno di imposta." è sostituita dalla frase "Il contribuente può richiedere al Comune di Albisola Superiore, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta."
- al comma 2 la frase "Qualora invece derivi un credito di imposta, per la quota di competenza comunale, di ammontare non superiore a 15 euro, non si procederà al pagamento del rimborso. L'importo è da intendersi privo di interessi." è sostituita dalla frase "Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 7 comma 3 del presente regolamento"

COMUNE DI ALBISOLA SUPERIORE
Provincia di Savona



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 62 del 10/07/2018)

INDICE

Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 - Abitazione principale	3
Articolo 3- Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno	3
Articolo 4 - Fabbricati inagibili	4
Articolo 5 - Pertinenze	5
Articolo 6- dichiarazione	5
Articolo 7 – Versamenti e importi minimi	5
Articolo 8 - Rimborsi.....	6
Articolo 9 - Funzionario Responsabile	6
Articolo 10 - Entrata in vigore	6

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Articolo 2 - Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e a condizione che abbia costituito l'ultima residenza prima del ricovero.
3. E' assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata e che il contribuente non posseda un'altra abitazione sull'intero territorio italiano.
4. Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dall'ARTE si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale e l'aliquota base, fino all'aliquota prevista dal comma 9 dell'art. 13 del D.L. 201/2011.

Articolo 3- Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza.
3. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data a partire dalla quale è comunque utilizzato.
4. Tra i fabbricati sono ricompresi anche quelli destinati ad abitazione rurale, a fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola, ad abitazione principale ed a sue pertinenze, fermo restando, ai fini dell'applicazione dell'imposta, le esenzioni di legge.
5. Per fabbricato strumentale all'esercizio dell'attività agricola si intende la costruzione necessaria allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed, in particolare, destinata:
 - a) alla protezione delle piante;
 - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;

- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - j) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
6. Le porzioni di immobili di cui al comma 5, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A.
7. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio della stessa, purché esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
8. Per area fabbricabile si intende quella utilizzata a scopo edificatorio ovvero utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
9. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali. L'agevolazione, di natura oggettiva, si riconosce a tutti i contitolari purché almeno uno di essi abbia i predetti requisiti soggettivi e conduca l'intero terreno.
10. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
11. Per altro terreno si intende quello, diverso dall'area edificabile, non coltivato ovvero utilizzato per attività diversa da quella agricola ovvero sul quale l'attività agricola è esercitata in forma non imprenditoriale.
12. Salvo diversa disposizione di legge, sono considerati esenti i terreni agricoli ubicati nel Comune di Albisola Superiore ai sensi dell'art. 7 lettera h) D.lgs. 504/1992 in quanto incluso nell'elenco allegato A di cui alla Circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle Finanze.
13. Come esplicitato con delibera della Giunta Comunale n. 328/2012 il Comune di Albisola Superiore prevede l'esenzione dall'IMU anche per i terreni non agricoli, in attesa di precise disposizioni ministeriali o giurisprudenziali in materia.

Articolo 4 - Fabbricati inagibili

1. Si intendono tali le unità immobiliari che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della vigente legislazione regionale (articoli 8, 9 e 10 della L.R. 16/2008 e ss.mm.ii.) ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale.

A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero atta ad evitare danni a cose o persone.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente).

3. La condizione di inagibilità o inabitabilità deve essere espressamente dichiarata ai fini IMU e documentata come previsto dalla normativa vigente.

4. La dichiarazione è condizione essenziale per usufruire dell'agevolazione e non può essere presentata a valere su annualità di imposta precedenti.

Articolo 5 - Pertinenze

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

2. Nel caso di possesso di più immobili accatastrati nella medesima categoria sarà considerata pertinenza in via prioritaria quella vincolata all'abitazione principale nel rogito di acquisto. In assenza di specifica indicazione nel rogito di acquisto il contribuente individuerà autonomamente l'unità considerata pertinenziale.

Articolo 6- Dichiarazione

1. Le dichiarazioni e comunicazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili hanno effetto anche ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, sempreché non siano intervenute modificazioni dei dati o degli elementi rilevanti ai fini IMU che comportino l'obbligo di presentare una nuova dichiarazione.

Articolo 7 – Versamenti e importi minimi

1. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti di un contitolare per conto degli altri a patto che l'imposta globalmente versata risulti sia pari alla somma dei singoli versamenti che avrebbero dovuti essere effettuati.

3. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00.

4. Non si procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (previsto dall'art. 3 comma 10, Decreto

Legge 6 luglio 2012, n. 95), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo ipotesi di reiterazione di violazioni al presente regolamento.

Articolo 8 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune di Albisola Superiore, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza se accolta.
2. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 7 comma 3 del presente regolamento.

Articolo 9 - Funzionario Responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.
2. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Deliberazione di Consiglio Comunale DCC 42/2014

Approvato e sottoscritto

IL VICE SINDACO
Geom. Garbarini Maurizio



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Albisola Superiore, li 27 AGO 2014

La sujestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, comma 1[^] del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134, comma 3[^], del D.Lgs 267 del 18.08.2000.

Albisola Superiore, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giovanni Pucciano